



EMERGENZA CORONAVIRUS

DPCM 2 MARZO 2021

#CORONAVIRUS

#ACCORCIAMOLEDISTANZE



CENTRO STUDI
STUDIO NECCHIO



DPCM 2 MARZO 2021



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4 novembre 2020;

In vigore dal 6 Marzo 2021 al 6 aprile 2021

Emanato ai fini di contenere e prevenire la diffusione del virus COVID-19



SPOSTAMENTI



NOVITA'



Divieto di **spostarsi** in tutta Italia

- dalle ore 22 alle ore 5.



Ci si può spostare oltre i limiti solo per **motivi di lavoro, necessità o salute** (anche nelle ore notturne), oppure per rientrare nel Comune di residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità periodica.



NOVITA'

Fino al 27 marzo sono vietati gli spostamenti tra **Regioni** e da/per le province autonome di Trento e Bolzano.





ZONE BIANCHE



NOVITA'

Cessazione delle misure restrittive.



Rimangono **valide** le misure anti-contagio generali: indossare i dispositivi di protezione individuale e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.



NOVITA'

Sospesi gli **eventi** che comportano assembramenti: fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi.



ZONE ROSSE



NOVITA'



Sospese le attività commerciali al dettaglio, sono garantite le attività di vendita di generi **alimentari** e di **prima necessità** individuate nell'allegato 23.

Sono **chiusi i mercati**, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Sospese le attività inerenti **servizi alla persona**, con eccezione di quelle indicate nell'allegato 24.



ZONE ARANCIONI E GIALLE



NOVITA'

Aperte le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, l'ingresso in modo dilazionato e che sia limitata la sosta all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali ad eccezione delle attività necessarie individuate dall'allegato 23.



NOVITA' – ZONE GIALLE



Confermate le attività culturali (musei) nei giorni infrasettimanali fino al 27 marzo.

Dal 27 marzo è prevista l'apertura dei musei anche il sabato e nei giorni festivi e la riapertura di cinema e teatri.



ALTRE ATTIVITA'



NOVITA'

In tutte le zone è consentito l'asporto fino alle 22:00.



Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.



Restano chiuse palestre, piscine e impianti sciistici





SCUOLA



NOVITA'

ZONE ROSSE:

Dal 6 marzo sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.

ZONE ARANCIONI E GIALLE:

I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.





LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI E NECESSITÀ SPECIFICHE

Potete contattare il vostro Referente di Studio

tra le 8.30 - 18.00

dal Lunedì al Giovedì

il Venerdì dalle 8.30 – 16.30

al numero 049-8056445

<https://www.studionecchio.it/>

info@studionecchio.it



+39 327 8703756



+39 345 9211843